

•••••

15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Lucca, composto dai Signori
Magistrati:


Dott. FRANCESCO TERRUSI	Presidente est.
Dott. ENRICO MENGONI	Giudice
Dott. CARMINE CAPOZZI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n.
3721/2006 R.G., promossa

da

 nato a Stazzema l'11.11.1924 residente
in Pontestazzemese (LU) loc. Mulina di Stazzema (c.f.
BRTGRG24S11I942H), elettivamente domiciliato in Lucca,
presso e nello studio dell' Avv. Roberto Polloni, dal quale è
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Vittorio Bovini, come da delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca,
presso e nello studio dell'  dal quale è
rappresentata e difesa, unitamente agli 
 come da delega in calce alla copia

SENT. n.

704

2009

Cron. n.

4450

Rep. n.

1429

Oggetto:
intermediazio-
ne mobiliare

Minuta
depositata il
07.04.2009

notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

All'udienza collegiale del 13.3.2009 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'attore:

In via principale: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertata la violazione da parte della Banca Monte dei Paschi S.p.a. delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa da considerarsi quali norme imperative, nonché la violazione delle norme di legge in materia, riconoscere e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. dell'ordine di acquisto di obbligazioni argentina 99/09 9% codice ISIN DE0003045357 e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, detratto quanto dall'attore eventualmente percepito a titolo di cedole, alla restituzione della somma di €.71.339,69 o di quella somma che risulterà a seguito della espletando istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo".

In via subordinata: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, accertata la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

69

normativa primaria, secondaria e regolamentare, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Banca Monte dei Paschi S.p.a. per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi - prenegoziali e negoziali - del negozio di compravendita dei titoli obbligazioni argentina 99/09 9% codice ISIN DE0003045357, e per l'effetto, condannarla, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, detratte le somme eventualmente percepite dall'attore a titolo di cedole, al risarcimento del danno patito dalle attrici equivalente alla somma investita di €.71.339,69 o di quella somma che risulterà a seguito della espletando istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo"

Condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale, in caso di contestazione, si compiaccia di nominare CTU al fine, in particolare, di accertare il rating attribuito dalle maggiori agenzie (Standard & Poor's, Moody's, Fitch) alle obbligazioni argentina oggetto di causa al momento dell'acquisto (14.6.1999).

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. D.C.V in data 14.06.1999 che il funzionario della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Ag. Di Seravezza consigliò al [REDACTED] di investire €.100.000,00 circa in Obbligazioni Argentine;
2. D.C.V. che prima dell'acquisto delle obbligazioni Argentina il Sig. [REDACTED] comunicò al funzionario della banca che era interessato soltanto a forme di investimento senza rischio del capitale;
3. D.C.V. che il funzionario della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Ag. Di Seravezza in data 14.06.1999 consigliò al [REDACTED] l'investimento in obbligazioni Argentina omettendo di informarlo sulla natura dell'obbligazione, sui rischi dell'investimento, sul rating e sulla inadeguatezza della specifica operazione.
4. D.C.V. che in data 14.06.1999 il funzionario della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Ag. Di Seravezza suggerì al [REDACTED] l'acquisto di obbligazioni argentine illustrandole come sicure e che il capitale era garantito.
5. D.C.V. che il Sig. [REDACTED] privo di qualsiasi cognizione finanziaria e borsistica;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

70

6. D.C.V. che il Sig. [redacted] prima del pensionamento era operaio cavatore;
7. D.C.V. vero che il Sig. [redacted] si è sempre affidato alla consulenza ed ai suggerimenti della banca;

A teste sui capi che precedono il [redacted] res. in Stazzema [redacted]
ed il [redacted] res. in Pietrasanta [redacted]

Lucca, li 28.12.06

Avv. Vittorio Bovini

Avv. Roberto Polloni

La convenuta, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, le seguenti:

CONCLUSIONI:

nel merito

- rievocata, per le ragioni esposte in fatto e diritto, la legittimità della condotta del Monte dei Paschi di Siena, RESPINGERE in toto ogni domanda *ex adverso* formulata;
- *in via riconvenzionale*
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande *ex adverso* formulate, accertare e dichiarare la corresponsabilità del [redacted] anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione del danno subito e conseguentemente ridurre la somma riconosciuta a carico della banca in

11-11-11

1

1

1

1

1

1

84

proporzione al grado di colpa accertato a carico dell'attore;

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande *ex adverso* formulate, tenere conto nella determinazione del danno subito dall'attore del valore delle cedole dallo stesso percepite e della somma ricavata dalla vendita dei titoli e ridurre la somma eventualmente riconosciuta all'attore di tali importi;

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande *ex adverso* formulate, tenere conto nella determinazione del danno subito dall'attore del valore che i titoli avrebbero avuto nel caso in cui il [redacted] avesse aderito all'OPS.

In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese, oltre al 12,5% per spese generali, con 2% Cassa Avv.ti e 20% iva.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova.

- 1) "Vero che in data 14 giugno 1999 il [redacted] manifestava la propria intenzione di acquistare le obbligazioni Argentina 99/09 9%";
- 2) "Vero che in quell'occasione, lei forniva al [redacted] le informazioni relative alla natura, ai rischi ed alle implicazioni dell'operazione di acquisto delle obbligazioni Argentina 99/09 9%";
- 3) "Vero che il [redacted] dopo aver ricevuto le informazioni sull'operazione di cui è causa, ha deciso di impartire l'ordine delle obbligazioni Argentina Argentina 99/09 9%".

Si indica a teste il dr. [redacted] presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con espressa riserva di indicarne altri.

████████████████████

████████████████████

█

█

02 41 FAX ++39 02 86450080

STUDIO RADICE E GERARDI

82

Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, (tranne del capitolo 6), per i motivi esposti nel presente giudizio.

In caso di ammissione dei capitoli di prova di cui sopra si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando quale teste il dr. [REDACTED] presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con riserva di indicarne altri.

Ci si oppone alla richiesta CTU in quanto esplorativa.

Con riserva di ulteriormente dedurre e integrare anche in via istruttoria.

██████████

████████████████████

Svolgimento del processo

[REDACTED] conveniva in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. assumendo di aver acquistato, dietro suggerimento di un funzionario della banca, nel mese di giugno 1999, titoli del debito pubblico argentino - segnatamente Argentina 99/09 9 % - per nominali euro 100.000,00 al prezzo di 100,1 (e dunque con esborso effettivo di euro 100.629,05).

Premetteva di essere persona anziana (classe 1924) sprovvista di competenze specifiche, in quanto semplice operaio cavatore, con titolo di studio di quinta elementare, al momento in pensione.

Sosteneva che la banca, al momento della esecuzione dell'operazione, aveva omesso di acquisire notizie in ordine alla situazione finanziaria, onde apprezzare l'adeguatezza dell'investimento, e aveva altresì omesso di fornire qualsivoglia informazione sulla rischiosità dell'esito dell'operazione stessa, nonostante che, già al momento, le più accreditate agenzie internazionali di rating avessero rivisto, in senso negativo, il giudizio di solvibilità dell'emittente.

Accampava una grave violazione degli obblighi informativi e comportamentali discendenti dal Tuf e dal regol. interm. 1998/11522, neppure essendo stata curata la consegna a esso attore del documento generale sui rischi degli investimenti.

Sosteneva di aver venduto i titoli in questione l'8.2.2006, a seguito del definitivo apprezzamento delle conseguenze del default, e di aver ricavato un controvalore di euro 29.289,36.

Imputando la perdita secca del capitale all'inadempimento della banca, rea di non aver acquisito informazioni sul cliente in conformità degli art. 21, 1° co., lett. (b), del Tuf e 28, 1° co., lett. (a), del reg. interm., di aver omesso le corrette informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione, in violazione degli artt. 21, 1° co., lett. (b), del Tuf e 28, 2° co., reg. interm., di aver violato il divieto di dar corso a operazioni inadeguate senza previa autorizzazione scritta (art. 29 reg. interm.), formulava, in tesi,

II

domande di nullità dell'ordine di acquisto e di conseguente condanna alla restituzione della somma pari alla perdita del capitale (detratte le cedole percette); in ipotesi, domanda di risarcimento dei danni, sempre parametrata all'anzidetta perdita; il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione, nonché di autonomo ristoro del danno morale.

Si costituiva la convenute richiamando la serialità delle doglianze rispetto a quelle caratterizzanti casi simili, in sostanziale mera funzione di recupero di non soddisfacenti risultati di investimenti caratterizzati da anteriore consapevole assunzione di rischio.

Obiettava, per quanto solamente rileva rispetto al fondamento delle avverse pretese, che l'attore aveva manifestato la propria intenzione di investimento in piena autonomia, e si era determinato per l'acquisto sulla base del flusso cedolare offerto dal titolo. In simile prospettiva - proseguiva la banca - erano state puntualmente fornite tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione di una consapevole scelta di investimento.

A ogni modo eccepiva che l'attore, il quale pur aveva omesso di fornire informazioni sulla situazione finanziaria, lungi dall'essere un investitore inconsapevole, aveva precedentemente operato sui mercati, sottoscrivendo un contratto di gestione patrimoniale con composizione bilanciata, per il 59 % in fondi obbligazionari e per il 41 % in fondi azionari.

In diritto, eccepiva che una eventuale violazione comportamentale, del tipo di quella dall'attore azionata, non potevasi considerare causa di nullità dell'ordine di acquisto. E che il danno subito dovevasi almeno in quota parte imputare allo stesso attore, reo di non aver prestato adeguata collaborazione con la banca, avendo omesso di fornire indicazioni sulla propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento, e reo altresì di non aver aderito all'o.p.s. promossa nel 2005 dalla Repubblica argentina. Sicché - concludeva - un simile

III

comportamento avrebbe dovuto essere considerato come causa di imputabilità almeno parziale del danno subito.

Sequivano repliche.

Parte attrice depositava istanza di fissazione di udienza, previamente notificata, nella quale riponeva le proposte domande.

Parte convenuta, a sua volta, depositava la nota di conclusioni.

Il g.r. redigeva il decreto ritenendo la causa suscettibile di decisione su base documentale, previo interpello alle parti circa gli elementi essenziali in ordine all'ammontare delle cedole percepite fino alla vendita dei titoli e del prezzo secco di vendita alla data dell'8.2.2006.

Il collegio, all'udienza appositamente fissata, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

I. - Il decreto va confermato, ben potendo la causa, per le considerazioni che seguono, essere decisa in base ai documenti prodotti.

Osserva difatti il collegio che le prove orali dedotte da parte convenuta, sulla quale incombeva la prova liberatoria di cui all'art. 23, 6° co., del Tuf, rispetto alla subordinata fattispecie risarcitoria, sono manifestamente inammissibili per genericità e contenuto valutativo e di stile.

II. La domanda di nullità, il cui esame è pregiudiziale, è infondata.

Onde sostenerne il rigetto è sufficiente richiamare quanto in separate occasioni da questo stesso Tribunale già affermato, oggi con il definitivo conforto della Corte regolatrice; e cioè che, ove anche si reputi estensibile la disciplina generale dei contratti all'ordine unilaterale di acquisizione di strumenti finanziari (e ove anche si superi il problematico profilo di legittimazione del mandante, giustamente messo in luce da attenta dottrina in base al disposto ex art. 1705, 2° co., c.c.), l'avvenuta eventuale violazione di meri obblighi comportamentali (di informazione e altro) nella fase

IV

anteriore all'ordine resta estranea alla fattispecie negoziale e non dà luogo a nullità, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (cfr. tra le altre Trib. Lucca 2007/699; Trib. Lucca 2007/207; Trib. Lucca 2007/92; decisione tutte nel solco dell'identico principio affermato da Cass. 2005/19024, con riguardo alle previgenti disposizioni ex lege Sim).

In tal senso appare oggi orientato il diritto vivente, dopo la posizione definitivamente assunta dalle sezioni unite (cfr. Cass. sez. un. 2007/26724).

Il principio generale di non interferenza tra regole comportamentali e regole di validità del negozio giuridico può essere superato, cioè, soltanto da nullità testuali; al di fuori di questo, la violazione della norma imperativa di comportamento non rileva sul piano della tutela reale, potendo portare alla instaurazione di un mero rapporto obbligatorio tra le parti (a tipo risarcimento del danno).

E questo perché - come desumesi già in sede di teoria generale - la nullità cd. virtuale non è prospettabile, secondo il generale principio di cui all'art. 1418 c.c., quanto sia contrario a norma imperativa il comportamento di una delle parti, sebbene quanto la contrarietà investa l'atto negoziale in sé e per sé considerato.

III. - La domanda risarcitoria va invece accolta per quanto di ragione.

Giova premettere che non può seguirsi la convenuta nell'eccezione processuale, per la prima volta peraltro formulata in conclusionale (pag. 23).

La pretesa risarcitoria risulta invero incentrata, innanzi tutto, su un addebito omissivo rilevante nella fase anteriore all'acquisto dei titoli in questione. E' invero chiaramente dedotto, a presidio della domanda, il fatto di non avere, la banca, all'atto dell'acquisto dei titoli, fornito all'investitore le notizie essenziali in ordine alle caratteristiche sostanziali dei titoli medesimi, di modo da non

V

consentire l'assunzione di un rischio razionalmente conseguente a una informativa adeguata.

In tal senso, più ancora che il riferimento all'inadeguatezza oggettiva dell'acquisizione, rileva l'esplicito richiamo di parte attrice al disposto ex art. 28, 2° co., del Tuf. Dal quale è possibile arguire che il senso della doglianza è che non furono fornite, dalla banca intermediaria, informazioni adeguate "sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione", la cui conoscenza è invece necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento (o disinvestimento).

Consegue che nessuna conclusione sembra doversi annettere al rilievo a mezzo del quale la convenuta ha infine eccepito una presunta modifica della pretesa, questa essendo stata dall'attore ben delineata, nei suoi essenziali tratti, fin dalla citazione, in esatta coerenza con le denunciate violazioni.

IV. - Rispetto a consimile esplicita deduzione di inadempimento, incombeva alla banca fornire la prova di avere agito, nel momento di negoziazione dei titoli, "con la specifica diligenza richiesta" (art. 23, 6° co., Tuf, ma anche, in generale, art. 1218 c.c., nell'interpretazione datane da Cass. sez. un. 2001/13533).

L'onere non è stato adempiuto, nulla potendo il collegio apprezzare al riguardo, al di là di generiche assertorie affermazioni.

Consegue che non è dubbio, sul piano dei principi che governano la ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni dalla legge discendenti con riguardo alle modalità di esecuzione del servizio di investimento, che la banca convenuta deve considerarsi in effetti inadempiente, non essendo risultata la preventiva indicazione neppure del dato minimale inerente al rating dell'emittente, in rapporto al rischio specifico delineato dalla durata (decennale) dell'obbligazione negoziata.

V. - Il punto fondamentale attiene al profilo risarcitorio, noto essendo che, per la correlata pronuncia, non basta accertare

VI

l'inadempimento (*id est*, il profilo di responsabilità), essendo il risarcimento commisurato al danno-conseguenza secondo una relazione di immediatezza (art. 1223 c.c.).

A tal proposito la convenuta sostiene doversi trarre argomento contrario alla tesi attorea dal fatto della esistenza di una (almeno concorrente) colpa di questi, avendo l'attore omissso di fornire informazioni sugli obiettivi dell'investimento e avendo il medesimo consapevolmente rinunciato a un'offerta (quale quella di cui all'o.p.s. della Repubblica argentina) destinata all'abbattimento della minusvalenza cagionata dal *default*.

Osserva il collegio che simili argomentazioni sono completamente infondate.

La prima è addirittura irrilevante, dinanzi alla sopra citata violazione di obblighi informativi; dal momento che tali obblighi gravano sull'intermediario indipendentemente dal fatto che l'investitore scelga di non esplicitare gli obiettivi dell'investimento.

Né può sostenersi che l'intermediario resti esonerato per il fatto di avere, l'investitore, in passato, fruito di una gestione in fondi comuni, non foss'altro considerandosi la differenza sostanziale che corre tra il risparmio gestito e le acquisizioni di strumenti tipici quali le obbligazioni negoziabili sul mercato secondario.

La seconda argomentazione trascura la specificità della fattispecie. E difatti non può rilevare, in senso negativo, la considerazione che la perdita secca effettiva del capitale si è avuta nel 2006, quando gli attori hanno deciso di alienare le obbligazione al prezzo di mercato.

Il vero è che in tale momento gli attori hanno consolidato quella che, per l'innanzi, dovevasi comunque ritenere una perdita secca.

Perdita, cioè, non più (solo) virtuale, stante l'annunciata sospensione dei flussi cedolari da parte di uno Stato sovrano, e la

VII

proposta dell'emittente di rinegoziazione del debito con abnorme allungamento dei tempi di restituzione.

Occorre tener conto della circostanza che le obbligazioni acquistate dall'attore, seppure di naturale scadenza nell'anno 2009, avevano mantenuto un residuo valore di scambio dopo l'annuncio dei *default*, a fronte del fatto che, annunciata l'impossibilità di adempimento da parte dell'emittente, la gravosità della ristrutturazione prospettata a mezzo dell'o.p.s. non avrebbe reso all'investitore (come poi puntualmente dimostrato) un maggior vantaggio.

Difatti è noto che la ristrutturazione de qua ha finito per snodarsi (tanto per le obbligazioni in valuta europea, quanto per le obbligazioni in USD) in due sole possibilità, con margini di recupero in un caso neppure interamente soddisfattivi.

Cosa che il collegio è in grado di affermare senza bisogno dell'ausilio di c.t.u.

Nella sostanza, ai detentori di obbligazioni argentine risultano essere stati offerti due soli titoli in *exchange*: un titolo cd. *discount* (che suppone un rimborso in misura inferiore al 100 % del capitale), con scadenza 2035 e cedola annuale al 7,82 %; e un titolo cd. *par* (che suppone il rimborso a 100), con scadenza al 2038 e cedola annuale all'1,20 %.

Consegue che, nella condizione data, può affermarsi che l'attore avesse già chiaramente conseguito, per il sol fatto della prospettazione - unica possibile - di simile gravosa fattispecie di scambio, e considerate le realistiche possibilità di recupero, una perdita secca effettiva del capitale investito.

Vl. - Tanto basta per disattendere l'obiezione di parte convenuta incentrata sull'ipotesi del concorso di colpa, per non avere l'attore aderito all'o.p.s. e per aver preferito, quindi, la negoziazione dei titoli sul mercato.

Una siffatta affermazione non può essere condivisa perché, nel caso di specie, la adesione all'o.p.s., nelle condizioni date, non poteva

VIII

ritenersi esigibile secondo l'uso della diligenza ordinaria, per persone, quale l'attore, in età già avanzata (classe 1924), razionalmente incompatibile con la programmata scadenza dei nuovi titoli cd. par al 2038.

Sicché la mancata adesione non costituisce profilo di colpa.

VIII - Né la vendita a prezzo di mercato, nel febbraio 2006, ha aggravato la minusvalenza.

E' sufficiente considerare, in comparazione, i prezzi dell'obbligazione sul mercato secondario, sul quale tuttora i titoli derivati dall'adesione alla o.p.s. sono negoziabili.

Ebbene da un minimale raffronto all'attualità, tratto da semplice consultazione dei prezzi medi (in denaro e in lettera), risulta che, a fronte del controvalore ottenuto dall'attore (euro 29.289,36, praticamente corrispondente a un prezzo-denaro di 29,38 centesimi su 100), l'attuale quotazione (anno 2009) non supera la suddetta percentuale (addirittura in media ponderale, tra denaro e lettera). Essa anzi si risolve, quale prezzo denaro (vale a dire nel prezzo che fissa il valore di disinvestimento), in un importo oggi manifestamente inferiore a quello ottenuto. Il che ulteriormente testimonia il pressappochismo dell'obiezione per come dalla banca formulata.

VIII. - Conseguenza necessitata di quanto precede è l'accoglimento della pretesa risarcitoria.

(Manifestamente priva di fondamento è la deduzione in punto di danno morale, stante che nessun concreto elemento ne conforta l'allegazione, ridotta a generico simulacro e dunque suscettibile di rievocazione *de plano*).

Dall'importo corrispondente alla perdita sofferta (euro 71.339,69) va detratto l'ammontare delle cedole percepite, che può dirsi pari a euro 15.248,13 in base all'incontrovertita risultanza del doc. 4 MPS.

Sulla somma risultante dalla sottrazione va computata la rivalutazione monetaria dal giorno di avvenuta alienazione dei titoli alla presente sentenza, essendo il credito da risarcimento, di cui trattasi,

IX

annoverabile nella categoria del credito di valore. E dunque in ragione del principio cd. del danno effettivo, che impone di adeguare l'obbligo di risarcimento al danno effettivamente subito dal creditore, allo specifico fine di rimuovere, così, gli effetti economici negativi dell'inadempimento e dell'illecito. Il che presuppone che il debitore debba necessariamente farsi carico di compensare anche la perdita del potere di acquisto della moneta, nel periodo corrente tra la data di effettiva realizzazione della minusvalenza, cui corrisponde la *aestimatio*, e la data di liquidazione del danno.

Sulla somma rivalutata seguiranno gli interessi legali (corrispettivi) della sentenza al saldo.

Spese processuali alla soccombenza, con liquidazione d'ufficio in mancanza di notula.

p.q.m.

Il Tribunale di Lucca,

definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta la domanda di nullità;
- condanna la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall'attore, liquidando i medesimi in euro 56.091,56, con rivalutazione monetaria su base Istat dall' 8.2.2005 alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta la domanda concernente il danno non patrimoniale;
- condanna la convenuta alle spese processuali, che d'ufficio liquida in euro 1.450,00 per diritti ed euro 2.850,00 per onorari.

Deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 3.4.2009.

Il Presidente est.

FUNZIONARIA
A CANCELLERIA
M. ALBERTINI

TRIBUNALE DI LUCCA

Depositata oggi 01/07/09

IL CANCELLIERE
DE CANCELLERIA
M. ALBERTINI



15